

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4159 del 10/09/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.R.L.. con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di ghiaia e sabbia all'interno del Polo estrattivo n. 28 "Ca' Bianchi" sita nel Comune di Cesena, loc. Borgo Paglia
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4278 del 10/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.R.L.. con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di ghiaia e sabbia all'interno del Polo estrattivo n. 28 "Ca' Bianchi" sita nel Comune di Cesena, loc. Borgo Paglia

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/05/2019, acquisita al Prot. Unione 21817 e da Arpa al PG/2019/78639 del 17/05/2019, da **IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.R.L.** nella persona di Dante Neri, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede le-

gale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la cava di ghiaia e sabbia all'interno del Polo estrattivo n. 28 "Ca' Bianchi" sita nel Comune di Cesena, loc. Borgo Paglia, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con Atto n. 395 del 14/12/2010 il Comune di Cesena ha deliberato la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99 e s.m.i., sul progetto di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo n. 28 "Cà Bianchi" sito in Comune di Cesena frazione Borgo Paglia, presentato dalla Ditta CALCESTRUZZI DEL SAVIO spa, poiché il progetto stesso, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 02/12/2010, è nel complesso ambientalmente compatibile;

Dato atto inoltre che il provvedimento di cui sopra è stato prorogato con atto del Comune di Cesena Prot. Com.le 24354/404 in data 04/03/2016;

Visto che con la deliberazione n. 103 del 02/04/2019 il Comune di Cesena ha deliberato di prendere atto che IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl ha acquisito il diritto di escavazione e di acquisizione del materiale estrattivo nell'ambito del Polo 28 "Cà Bianchi", e di volturare alla medesima IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 395/2010 e successiva proroga Prot. Com.le n. 24354/404 del 04/03/2016;

Tenuto conto che nel succitato atto di volturazione si precisava che la Ditta *"dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni elencate ai punti dal n. 1 al n. 19 della delibera di Giunta Comunale n. 395/2010 sopra richiamata"*;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 26011 del 11/06/2019 acquisita al PG/2019/92626 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesena, A.U.S.L. della Romagna, Arpae;

Atteso che con la medesima Nota il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 19/06/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 27139 e da Arpae al PG/2019/100035;

Considerato che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 82001/63 del 08/07/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/108652, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 23/AUA/2019, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata maggio 2019 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Dante Neri di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico presunti, le sorgenti di rumore e le condizioni di lavorazione indicate nella suddetta relazione acustica."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 04/09/2019 ove sono anche riportati gli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.R.L.** (C.F./P.IVA 01851940401) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Pio Turrone n. 235, **per la cava di ghiaia e sabbia all'interno del Polo estrattivo n. 28 "Ca' Bianchi" sita nel Comune di Cesena, loc. Borgo Paglia.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico presunti, le sorgenti di rumore e le condizioni di lavorazione indicate nella Relazione Acustica datata maggio 2019.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle emissioni diffuse da attività estrattiva di ghiaia e sabbia mediante escavatore, pala meccanica, carico sui mezzi e trasporto all'esterno del sito del materiale estratto.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 26011 del 11/06/2019 acquisita al protocollo PG/2019/92626 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con atto n. 395 del 14/12/2010 il Comune di Cesena ha deliberato la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99 e s.m.i., sul progetto di coltivazione e sistemazione del Polo estrattivo n. 28 “Cà Bianchi” sito in Comune di Cesena frazione Borgo Paglia, presentato dalla Ditta CALCESTRUZZI DEL SAVIO spa, poiché il progetto stesso, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 02/12/2010, è nel complesso ambientalmente compatibile. La valutazione positiva sopraccitata è condizionata al rispetto delle prescrizioni riportate nel Rapporto sull'Impatto Ambientale sottoscritto il 02/12/2010 nell'apposita Conferenza di Servizi, che per quanto concerne la mitigazione delle emissioni di polveri sono qui di seguito indicate:

14. *“in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e dalle attività previste in tale fase, quali:*
- *copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni. In alternativa bagnatura del carico degli autocarri a carico completato prima dell'inizio del trasporto;*
 - *si dovrà provvedere nei periodo estivo e primaverile e negli eventuali periodi secchi autunnali e invernali all'umidificazione quotidiana dei depositi di accumulo provvisorio e delle vie di transito non asfaltate. La strada di accesso all'area di cava nella sua porzione non asfaltata dovrà nello specifico essere umidificata secondo le modalità suddette per l'intera lunghezza della stessa;*
 - *gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;*
 - *il limite di velocità dei mezzi all'interno del sito e lungo l'intera strada di accesso, comprensiva del tratto finale lungo via Bibbiena, dovrà essere di 30 km/h;*
 - *il transito dei mezzi lungo l'intera strada di accesso, comprensiva del tratto finale lungo via Bibbiena, potrà avvenire solo nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00”.*

Il provvedimento di cui sopra è stato prorogato con atto del Comune di Cesena P.G.N. 24354/404 in data 04/03/2016. Successivamente con atto n. 103 del 02/04/2019 il Comune di Cesena ha deliberato di

prendere atto che IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl ha acquisito il diritto di escavazione e di acquisizione del materiale estrattivo nell'ambito del Polo 28 "Cà Bianchi", e di volturare alla medesima IMPIANTI CAVE ROMAGNA srl il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 395/2010 e successiva proroga P.G. n. 24354/404 del 04/03/2016. Nel succitato atto si precisa che la Ditta "dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni elencate ai punti dal n. 1 al n. 19 della delibera di Giunta Comunale n. 395/2010 sopra richiamata".

Relativamente all'istanza di AUA in oggetto, il responsabile dell'endo-procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera con nota PG/2019/88258 del 04/06/19 ha richiesto ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2019/88263 del 04/06/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena – Servizio Urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 84185 del 12/07/19, trasmessa dal SUAP con nota P.G.N. 33054 del 31/07/19, acquisita al prot. di Arpa PG/2019/120341 del 31/07/19, il Comune di Cesena – Sportello Unico Edilizia ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate: *"Verificata la documentazione allegata alla richiesta si esprime il seguente parere per quanto di competenza:*

L'area è normata dal:

PRG: Art. 82ter "Piano attività estrattiva"

Art.53bis Area sottoposta ad accordi con i privati

Artt. 55 e 56 Verde pubblico, territoriale e di quartiere

Art. 70 Ambito di tutela fluviale

VINCOLI: Area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004

PTCP: Art-28-zona A Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei

Art. 30 Aree di riequilibrio ecologico (Parco Naturale Fiume Savio)

Art. 32 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

Art.17a Fasce di espansione inondabili

Art. 17b Zone ricomprese entro il limite morfologico

Art. 18 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

PAI-PGRA: Art.3 Aree ad elevata probabilità di esondazione

Art. 2ter Alveo

Art. 4 Aree a moderata probabilità di esondazione

Trattasi di attività di estrattiva da effettuarsi nell'area di Cà Bianchi, tramite escavatore, pala meccanica, carico su mezzi e trasporto passando sul Fiume Savio attraverso la realizzazione di un guado.

Gli inerti poi saranno pesati e trasportati all'impianto di lavorazione presso ditte terze.

Nell'area di cava non saranno installati impianti di lavorazione degli inerti, ma avverrà solo il transito degli automezzi per operazioni di carico materiale.

Prima di procedere con l'attività estrattiva sarà necessario spostare la linea elettrica aerea ove è presente.

L'ulteriore intervento da realizzare è il guado sul Fiume Savio che verrà eseguito mediante elementi prefabbricati in C.A. a sezione rettangolare ricoperti e raccordati tra loro agli argini del fiume tramite soletta in C.A. gettata in opera.

Le dimensioni complessive dell'opera saranno di circa 13,44 ml. x 4,00 ml, profonda 1,32 ml. circa.

La realizzazione del guado è soggetta all'ottenimento del Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2013, ed Autorizzazione Paesaggistica Semplificata, ai sensi dell'art 7 del D.P.R. 31/2017.

Dovrà essere inoltre verificata la conformità dell'intervento alle norme tecniche per le costruzioni presentando idonea documentazione relativa all'eventuale richiesta di Autorizzazione Sismica ovvero Deposito Sismico, ai sensi della L.R. 19/2008, ovvero intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, ai sensi della DGR 2272/2016.

Alla data odierna non risultano presentate pratiche relative all'intervento sopra descritto.

Ciò premesso l'intervento risulta conforme agli strumenti edilizi-urbanistici e si esprime pertanto parere favorevole".

Con nota PG/2019/43506 del 18/03/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate - La ditta svolge attività estrattiva presso la cava denominata "Ca' Bianchi - polo 28 " sita in loc. Borgo Paglia nel comune di Cesena. Le emissioni, in forma diffusa, sono prodotte dalle attività di scavo, dall'accumulo temporaneo del materiale escavato e dal traffico dei veicoli utilizzati per il trasporto. Inoltre verrà realizzato un guado sul fiume Savio che consentirà l'accesso all'area dei mezzi tramite la via Bibbiena. Si rammenta che in passato (anni 1994-1996) il transito lungo la via Bibbiena dei mezzi provenienti dalla ditta Calcestruzzi del Savio provocò lamentele da parte dei cittadini residenti in zona, a seguito delle quali furono poste limitazioni temporali al transito dei mezzi pesanti e obbligo di bagnatura delle zone percorse dai camion non asfaltate. Le attività si svolgeranno per un arco temporale massimo di 42 mesi, per 10 mesi/anno, 20 gg/mese e 8 h/g.

CONCLUSIONI - Lo stabilimento produce emissioni diffuse derivanti dalle operazioni tipiche di coltivazione di cava, dal traffico veicolare annesso; per il loro contenimento si fa riferimento agli accorgimenti proposti dal gestore e alle prescrizioni contenute nel Rapporto di Impatto Ambientale e, pertanto, il gestore dovrà provvedere a:

- copertura del carico trasportato mediante teloni; in alternativa bagnatura del carico degli autocarri a carico completo prima dell'inizio del trasporto;
- nel periodo estivo e primaverile e negli eventuali periodi secchi autunnali ed invernali, si dovrà provvedere alla umidificazione quotidiana dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;
- le piste sterrate dovranno essere comunque ben compattate e dovrà essere mantenuto in buono stato il manto stradale lungo il tratto asfaltato di via Bibbiena;
- gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;
- il limite di velocità dei mezzi all'interno del sito e lungo l'intera strada di accesso comprensiva del tratto finale lungo via Bibbiena, dovrà essere di 30 km/h;
- il transito dei mezzi lungo l'intera strada di accesso comprensiva del tratto finale lungo via Bibbiena, potrà avvenire solo nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00.

Si esprime, pertanto, una valutazione favorevole all'istanza.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0218465/P del 26/08/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/131409 del 26/08/19, ha espresso *"parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza riguardo alle emissioni di tipo diffuso in atmosfera a condizione che vengano rispettati i seguenti accorgimenti: nebulizzazione del frantoio; umidificazione dei depositi; bagnatura delle piste, piazzali e strade sterrate soggetti al transito; copertura sistematica dei carichi in partenza con obbligo di ridotta velocità su sterrato nonché sul tratto asfaltato di via Bibbiena adiacente alle civili abitazioni. Nella stagione estiva dovrà essere prestata particolare attenzione ad evitare i ristagni d'acqua, dovrà essere effettuato un attento monitoraggio dei focolai larvali di zanzare ed eseguiti eventuali trattamenti di disinfezione al bisogno"*.

In merito alla necessità della "nebulizzazione del frantoio" contenuta nel parere dell'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena sopra riportato, il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ritiene che trattasi di un refuso in quanto per l'attività in oggetto non è previsto l'utilizzo di un frantoio e che non sia pertanto necessario inserire questo accorgimento tra le prescrizioni dell'autorizzazione.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ritiene che non sia possibile autorizzare con il presente provvedimento di AUA le operazioni di deposito provvisorio dei materiali estratti presso le aree al di là del fiume, come previsto nella documentazione allegata all'istanza in oggetto, in quanto tali aree fanno parte di un diverso stabilimento di competenza di un diverso gestore, la CALCESTRUZZI DEL SAVIO SPA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-

bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/05/2019 P.G.N. 21817, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalle attività di estrazione di ghiaia e sabbia all'interno del Polo estrattivo n. 28 "Cà Bianchi", **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) copertura del carico trasportato mediante teloni; in alternativa bagnatura del carico degli autocarri a carico completo prima dell'inizio del trasporto;
 - b) nel periodo estivo e primaverile e negli eventuali periodi secchi autunnali ed invernali, si dovrà provvedere alla umidificazione quotidiana dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate. Nella stagione estiva dovrà essere prestata particolare attenzione ad evitare i ristagni d'acqua, dovrà essere effettuato un attento monitoraggio dei focolai larvali di zanzare ed eseguiti eventuali trattamenti di disinfestazione al bisogno;
 - c) le piste sterrate dovranno essere comunque ben compattate e dovrà essere mantenuto in buono stato il manto stradale lungo il tratto asfaltato di via Bibbiena;
 - d) gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;
 - e) il limite di velocità dei mezzi all'interno del sito e lungo l'intera strada di accesso comprensiva del tratto finale lungo via Bibbiena, dovrà essere di 30 km/h;
 - f) il transito dei mezzi lungo l'intera strada di accesso comprensiva del tratto finale lungo via Bibbiena, potrà avvenire solo nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle 19,00;
2. Con il presente provvedimento **non sono autorizzate le operazioni di deposito provvisorio dei materiali estratti presso le aree al di là del fiume**, in quanto tali aree fanno parte di un diverso stabilimento di competenza di un diverso gestore, la CALCESTRUZZI DEL SAVIO SPA.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di estrazione di ghiaia e sabbia entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio della attività di estrazione di ghiaia e sabbia, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime della attività di estrazione di ghiaia e sabbia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.